

STATUTO

ASTREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIPOSTO CT CORSO ITALIA 168

Numero REA: CT - 184895

Codice fiscale: 02828350872

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-06-2024 - Statuto completo	2
--	---



-----Allegato "B" al n.15.821 di raccolta-----	
-----STATUTO-----	
-----DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO SOCIALE-----	
-----TITOLO I-----	
-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----	
E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di	
Riposto (CT), la Società cooperativa denominata -----	
-----"ASTREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"-----	
La Cooperativa potrà istituire, trasferire o sopprimere, con delibera	
dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
rappresentanze anche altrove.-----	
Art. 2 (Durata)-----	
La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2081 e potrà essere	
prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto	
di recesso per i soci dissenzienti.-----	
-----TITOLO II-----	
-----SCOPO - OGGETTO-----	
Art. 3 (Scopo mutualistico)-----	
a Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha	
scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della	
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:-----	
a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi-----	
b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o	

	di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di	
	cui all'art.4 della legge 381/91. -----	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo	
	plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è	
	connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in	
	quanto ad alcuni di essi potranno essere offerte opportunità di lavoro in	
	attività a supporto. -----	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della	
	mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo	
	quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali per i soci lavoratori. -----	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. -----	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e	
	integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita	
	dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in	
	partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale. -----	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane. -----	
	Art.4 (Oggetto sociale) -----	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo	
	precedente nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre	
	determinati, la Cooperativa ha come oggetto: -----	

	a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e	
	privati in genere, le seguenti attività socio assistenziali e/o educative:---	
	- assistenza sociale e accompagnamento rivolto a bambini, giovani,	
	anziani, disabili, portatori di handicap, gestanti, ragazze madri, donne in	
	difficoltà ed in generale soggetti svantaggiati che necessitano di cure e	
	sorveglianza e di assistenza psicologica e morale; -----	
	- organizzazione e gestione di servizi socio-assistenziali e/o socio-sanitari	
	di tipo residenziale (comunità alloggio, comunità protette, case famiglia,	
	case di riposo, RSA, etc) a favore di soggetti svantaggiati di ogni genere	
	ed età, comprendendo anche migranti e minori stranieri non	
	accompagnati;-----	
	- assistenza e cure specialistiche, riabilitative sociali, domiciliari e/o	
	presso ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, minori	
	handicappati, tossicodipendenti, nonché in tutti gli spazi integrati nei	
	vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze	
	integrate,animazione culturale), prestazione di servizi di trasporto e	
	servizio mensa;-----	
	- organizzazione e gestione di seminari, corsi formativi/informativi,	
	laboratori, volti a diffondere competenze interculturali e/o	
	interdisciplinari e/o interetniche anche con l'intervento di soggetti	
	esperti non soci;-----	
	- organizzazione e gestione di attività per la prima infanzia ludici e	
	ricreativi come ad esempio, asili nido, scuola materna, microasili asili	
	aziendali, attività post-scuola, attività para scolastiche, Grest estivi,	
	feste, ludoteche, baby-parking e attività sportive;-----	

	- istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orientamento scolastico	
	e professionale, di qualificazione e riqualificazione, corsi di formazione e	
	aggiornamento di personale educativo, sanitario e non;-----	
	- attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di	
	emarginazione, utilizzando l'occupazione del tempo libero e delle quali	
	possano usufruire anche persone con problemi psico-fisici;-----	
	- ogni attività accessoria e complementare ai servizi indicati nell'oggetto	
	sociale che favoriscono il lavoro giovanile.-----	
	b) Provvedere all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati	
	attraverso l'organizzazione, la realizzazione e/o la gestione, stabile o	
	temporanea, in proprio o per conto terzi, di attività quali: -----	
	1. attuare ed organizzare la conduzione dei terreni, dei prodotti agricoli	
	allo scopo di commercializzarli direttamente o attraverso strutture	
	specializzate nonché mediante organizzazioni di produttori;-----	
	2. curare la raccolta, la lavorazione, l'imballaggio, la conservazione,	
	trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti	
	ortofrutticoli oltreché degli altri prodotti della terra; -----	
	3. affittare terreni (per un tempo non superiore alla durata della	
	cooperativa), sia al fine di formare un solo corpo aziendale e di evitare	
	interferenze di proprietari non aderenti, sia al fine di realizzare	
	dimensioni aziendali economicamente valide, specie in mancanza di	
	sufficienti adesioni dei proprietari dei fondi circostanti;-----	
	4. realizzare l'impianto di vivai, di campi sperimentali per la	
	riproduzione di sementi selezionate e di centri per la riproduzione di	
	razze pregiate; -----	

	5. distribuire fra i soci, in rapporto all'estensione ed alla valutazione	
	delle singole aziende quale prezzo dei beni ottenuti, del ricavo delle	
	vendite, al netto delle spese e degli oneri di lavorazione e di gestione e	
	della quota annua di ammortamento e riserva; -----	
	6. organizzazione e gestione di tutte le attività connesse alla	
	conservazione e tutela ambientale, paesaggistica e naturalistica dei	
	terreni condotti dai soci o direttamente dalla cooperativa, finalizzate	
	soprattutto alla fruizione dei beni naturalistici anche a scopo terapeutico	
	e del recupero del benessere psicofisico. In tal senso la cooperativa	
	potrà gestire servizi quali ad esempio produzione e/o vendita di prodotti	
	freschi e/o trasformati, gadget, produzioni artigianali locali, gestione di	
	parcheggi, affitto attrezzature (sdraio, ombrelloni, barbecue, tavoli e	
	panche, giochi per bambini, etc); -----	
	7. cura, tutela, fruizione naturalistica delle superfici boschive sia di	
	proprietà dei soci che di terzi; -----	
	8. acquisizione, affitto, realizzazione, trasformazione e gestione di	
	immobili rurali finalizzati ad attività agrituristiche, di turismo rurale,	
	convegnistiche, culturali e formative, nel rispetto dell'ambiente naturale	
	circostante e delle tipologie costruttive originarie; -----	
	9. istituire in qualsiasi comune del territorio nazionale, spacci per la	
	vendita diretta dei prodotti agricoli; -----	
	10. curare e promuovere la difesa delle piante dai parassiti e da	
	qualsiasi altra malattia, mediante provvedimenti e mezzi previsti dalle	
	vigenti ed emanante leggi nazionali e regionali; -----	
	11. costruire ed esercitare razionali magazzini per gli scopi di cui al	

	precedente articolo, anche presso i mercati ortofrutticoli nazionali ed	
	esteri; -----	
	12. servizi di pulizia, bonifica, disinfestazione, derattizzazione in edifici	
	pubblici, aziende; -----	
	13. condomini, aree demaniali, spiagge, aree di verde attrezzato; -----	
	14. pulitura, bonifica, manutenzione e recupero ambienti degradati; -----	
	15. servizi di recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, il	
	rimboschimento di aree pubbliche o private, disinquinamento di zone	
	agricole ed industrializzate; -----	
	16. servizi di disbrigo pratiche; -----	
	17. produzione di manufatti in ceramica, cuoio, carta, legno, materiali	
	ferrosi; -----	
	18. servizi di manutenzione del verde urbano; -----	
	19. servizi di vigilanza non armata per il rispetto delle leggi e delle	
	norme poste a tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nel rispetto	
	della normativa vigente; -----	
	20. servizi di animazione ed organizzazione di eventi e spettacoli; -----	
	21. servizi per l'utilizzazione del tempo libero con particolare attenzione	
	agli aspetti culturali e sociali anche gestendo sia in proprio che in	
	collaborazione, musei e luoghi di interesse culturale ed artistico nonché	
	impianti per il tempo libero e altre strutture della ristorazione e	
	ricreazione nonché operando nel turismo scolastico, metropolitano,	
	itinerante, congressuale e della terza età; -----	
	22. gestione di punti vendita posti all'interno delle strutture museali; -----	
	23. servizi di parcheggio in aree pubbliche o private; -----	

	24. servizi per aree protette di particolare interesse ambientale, storico,	
	monumentale, archeologico e monumentale;-----	
	25. impianti e attività sportive, ricreative e di ristorazione;-----	
	26. servizi di accompagnamento e trasporto in favore di anziani, minori,	
	gestanti, disabili, presso scuole, centri di riabilitazione, centri ricreativi,	
	ecc. Tale servizio viene anche esteso ai soci e a tutti coloro che, a	
	richiesta ne volessero usufruire;-----	
	27. il deposito, l'archiviazione e la custodia di documentazione cartacea	
	per conto di privati e/o enti pubblici;-----	
	28. attività di trasformazione e conservazione e di prodotti agricoli	
	propri o acquistati da terzi;-----	
	29. attività editoriali e multimediali, pubblicazioni, creazioni di	
	cortometraggi, cd musicali, video documentaristici, nonché	
	pubblicazioni degli studi e delle ricerche compiute;-----	
	30. attività di supporto a quelle indicate al punto a) del presente	
	articolo.-----	
	Al fine del perseguimento dello scopo sociale, la cooperativa potrà	
	inoltre:-----	
	a) compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,	
	mobiliare, commerciale e finanziaria, pure necessarie ed utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti ai medesimi;-----	
	b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualunque forma, in	
	imprese che svolgono attività analoghe o affini alla cooperativa;-----	
	c) disporre dei contributi, sussidi e benefici economici provenienti da	

	enti pubblici o da privati anche a titolo di liberalità o donazione.-----	
	La cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale.-----	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto	
	delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il	
	cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.-----	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti	
	Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo	
	svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere	
	ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione,	
	dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo	
	della cooperazione.-----	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici	
	necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	
	o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre,	
	emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. -----	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati	
	dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività	
	sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei	

	soci.-----	
	----- TITOLO III -----	
	----- SOCI COOPERATORI -----	
	Art. 5 (Soci cooperatori) -----	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.-----	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:-----	
	a. soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed educativa (tipo A)	
	che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere	
	la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che	
	siano in possesso dei seguenti requisiti: preparazione teorica e pratica	
	atta alle mansioni da svolgere; essere cittadini italiani.-----	
	b. soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che, per la	
	loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in	
	possesso dei seguenti requisiti:-----	
	preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza	
	professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in	
	funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;-----	
	cittadini italiani;-----	
	c. soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91 e successive;---	
	d. soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	

	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge	
	381/91;-----	
	e. soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o	
	indirettamente, dei servizi prestati dalla società cooperativa.-----	
	In particolare i soci lavoratori:-----	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione	
	degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e	
	conduzione dell'impresa;-----	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi	
	produttivi dell'azienda;-----	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al	
	rischio d'impresa.-----	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei	
	cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.-----	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che	
	siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.-----	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.-----	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo	
	la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività	
	svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.-----	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono	

	prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti	
	previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione	
	della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in	
	contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa.-----	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.-----	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci) -----	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi	
	sono disciplinati dal presente articolo.-----	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori di cui alla	
	lettera a), b) e c) del precedente articolo.-----	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori	
	comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente statuto	
	che intendano completare la loro formazione o valutare in modo	
	graduale il proprio inserimento nella cooperativa.-----	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti	
	di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e	
	della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.-----	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può	
	rappresentare altri soci.-----	

	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di	
	cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.-----	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del presente statuto,	
	il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi	
	momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
	sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.---	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto: ----	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria; -----	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività	
	svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.---	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima	
	della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al	
	momento della sua ammissione.-----	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla	
	categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia	
	stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere	
	dei diritti che spettano ai soci di cui all'art.5 del presente statuto. -----	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere	

	comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo	
	nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto	
	nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di	
	persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; ..	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere	
	iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non	
	dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di	
	ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede	
	legale;	

	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; ---	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta.-----	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. -----	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.-----	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di	
	60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se	
	non appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.-----	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----	
	Art. 8 (Obblighi del socio) -----	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i	
	soci sono obbligati:-----	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:-----	

	del capitale sottoscritto, che potrà essere versato a rate e precisamente:	
	I. almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;-----	
	II. il rimanente nei termini stabiliti da Consiglio di Amministrazione;-----	
	della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;-----	
	del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;-----	
	il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota, una somma	
	da determinarsi dagli amministratori per ciascuno esercizio sociale,	
	tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato.-----	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto	
	dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.-----	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio) -----	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per	
	causa di morte.-----	
	Art. 10 (Recesso del socio) -----	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali;-----	

	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o	
	l'attività di volontariato presso la stessa.-----	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla ricezione.-----	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo	
	deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio	
	arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti.-----	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi	
	prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.-----	
	Art. 11 (Esclusione) -----	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che	
	nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione o	
	sia stato interdetto, inabilitato, fallito e non riabilitato;-----	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e	
	comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle	

	cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di	
	riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge	
	142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa;-----	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;----	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	giorni per adeguarsi;-----	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non	
	adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote	
	sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi	
	titolo;-----	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o	
	pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;--	
	g) in qualunque modo, con colpa o dolo, arreca grave danno alla	
	cooperativa.-----	
	In questo caso il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera	
	raccomandata, a regolarizzare la sua posizione con i pagamenti e	
	l'esclusione può essere pronunciata soltanto dopo che siano decorsi due	
	mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.----	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di	

	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.-----	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione	
	al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60	
	(sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti. -----	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi	
	a cura dell'Organo amministrativo.-----	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione) -----	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in	
	merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali	
	materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato	
	dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto. -----	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di	
	decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata	
	entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti	
	stessi. -----	
	Art. 13 (Liquidazione) -----	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle	
	azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del	
	successivo art. 26, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura	

	mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.-----	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.-----	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.-----	
	Art. 14 (Morte del socio) -----	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno	
	diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente art.13.-----	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio,	
	dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione,	
	dalla quale risultino gli aventi diritto.-----	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del	
	decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte	
	alla Società.-----	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del	
	codice civile.-----	
	Art.15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati) -----	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci	
	receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia	
	stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è	

	divenuto operativo.-----	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo	
	amministrativo, alla riserva legale.-----	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e), f) e g),	
	dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.-----	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso	
	delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione	
	mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali,	
	ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243	
	del codice civile.-----	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si	
	manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso	
	questa nei limiti di quanto ricevuto.-----	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	Società gli eredi del socio defunto.-----	
	----- TITOLO IV -----	
	----- SOCI SOVVENTORI -----	
	Art. 16 (Soci sovventori) -----	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	

	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4	
	della legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori) -----	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili	
	del valore di euro cinquecento/00 ciascuna. -----	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a dieci. ---	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) -----	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in	
	occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono	
	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento	
	dell'Organo amministrativo. -----	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà	
	ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a	
	chiunque.-----	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo	
	amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi	
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. -----	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione) -----	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere	
	disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale	
	devono essere stabiliti:-----	
	a) l'importo complessivo dell'emissione; -----	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	

	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote	
	emesse;-----	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;-----	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi	
	attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non	
	può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al	
	dividendo previsto per i soci cooperatori;-----	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----	
	I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, sono attribuiti	
	come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti:-----	
	1 voto fino a 7.500,00 euro di capitale sottoscritto;-----	
	2 voti oltre 7.500,00 euro e fino a 15.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	3 voti oltre 15.500,00 euro e fino a 22.500,00 euro di capitale	
	sottoscritto;-----	
	4 voti oltre 22.500,00 euro e fino a 30.000,00 euro di capitale	
	sottoscritto;-----	
	5 voti oltre 30.000,00 euro di capitale sottoscritto.-----	
	In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea	
	generale.-----	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti	
	spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.-----	

	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del	
	capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.-----	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori) -----	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di	
	emissione delle quote a norma del precedente articolo.-----	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti	
	di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci	
	cooperatori.-----	
	----- TITOLO V -----	
	----- PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----	
	Art. 21 (Elementi costitutivi) -----	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----	
	a) dal capitale sociale, formato dai conferimenti dei soci cooperatori, che	
	è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del	
	valore nominale non inferiore ad euro milleduecentosettantacinque e	
	centesimi zero (euro 1.275,00);-----	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo	
	per il potenziamento aziendale;-----	

	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti	
	o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;-----	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art.8;-----	
	d) dalla riserva straordinaria;-----	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o	
	per statuto. -----	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per	
	deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né	
	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società .-----	
	Art. 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione) -----	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né	
	essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo. -----	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve	
	darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera	
	raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente	
	previste nel precedente art.7, controfirmate per conferma e accettazione	
	dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.-----	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	richiesta. -----	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria	

	partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente	
	che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere	
	motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio	
	arbitrale.-----	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio) -----	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 Gennaio al giorno 31 Dicembre di	
	ogni anno. -----	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio. -----	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il	
	bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.-----	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli	
	utili annuali destinandoli: -----	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;-----	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella	
	misura prevista dalla legge medesima; -----	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	

	condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;-----	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;-----	
	e) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile esclusivamente per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima	
	prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per	
	remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori; -----	
	f) a riserva straordinaria indivisibile.-----	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci	
	finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a	
	mutualità prevalente .-----	
	Art. 24 (Ristorni) -----	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio,	
	può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più	
	delle seguenti forme: -----	
	- erogazione diretta; -----	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;-----	
	- emissione di quote di sovvenzione.-----	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici	
	intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto	
	previsto in apposito regolamento.-----	

	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'Organo di Controllo, se nominato;	
	d) il Revisore Contabile o la Società di Revisione, se nominati.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo	
	amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, inviata otto giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede	
	sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con	
	diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o	
	informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17,	

	nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;-----	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;-----	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del	
	Collegio sindacale o del Revisore Legale dei conti;-----	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci ed al Revisore Legale dei conti;-----	
	6) approva i regolamenti interni;-----	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;-----	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;-----	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla	
	legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo	
	amministrativo sottopone alla sua approvazione.-----	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8	
	deve essere redatto da un notaio.-----	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 26.-----	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo	
	amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di	
	argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone	
	domanda scritta agli Amministratori.-----	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e	

	comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. -----	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e	
	dal segretario.-----	
	Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea. -----	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi) -----	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto. -----	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.-----	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno.-----	
	Art. 29 (Votazioni) -----	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di	
	mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.-----	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa,	
	ma potranno avvenire anche per acclamazione. -----	
	Art. 30 (Voto) -----	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel	
	libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte. -----	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.-----	

	Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano comunque 1 voto-----	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.---	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente	
	alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non	
	sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372	
	del codice civile.-----	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 (tre) soci .---	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa.-----	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco. -----	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea) -----	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa,	
	col voto della maggioranza dei presenti. -----	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina	
	del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.---	
	Art. 32 (Amministrazione) -----	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto	
	da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il	

	numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta	
	tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche. I soci sovventori possono essere nominati	
	amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed è	
	rieleggibile; scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria	
	e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto	
	sociale, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	Può pertanto e a puro titolo esemplificativo:	
	1. provvedere alla esecuzione delle delibere assembleari;	
	2. redigere il bilancio;	
	3. compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione dell'assemblea;	
	4. deliberare sull'ammissione, recesso, esclusione dei soci;	
	5. dare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad	
	organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla	
	cooperativa stessa ed ai soci;	

	6. concedere, postergare o cancellare ipoteche;-----	
	7. compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie	
	riguardanti la società.-----	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei	
	poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.-----	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare	
	l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri	
	siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.-----	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni) -----	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta	
	domanda da almeno un terzo degli Amministratori.-----	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da	
	spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi	
	ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. -----	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. -----	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio) -----	

	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio	
	sindacale , se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile,	
	purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati	
	dall'assemblea.-----	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti	
	gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta	
	d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
	Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in	
	carica fino alla sostituzione. -----	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori) -----	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore	
	unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato.-----	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori investiti di particolari cariche.-----	
	Art. 37 (Rappresentanza) -----	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza	
	della Cooperativa di fronte ai terzi.-----	
	Egli ha inoltre la rappresentanza della società in giudizio, sia attiva che	
	passiva, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.-----	

	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	
	conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo	
	amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori	
	speciali.-----	
	Egli può con la sua firma riscuotere da pubbliche amministrazioni o da	
	privati i pagamenti di qualsiasi natura e titolo, rilasciare liberatorie e	
	quietanze.-----	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice presidente.-----	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà	
	conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.-----	
	Art. 38 (Organo di Controllo Nomina - Composizione - Durata) ---	
	La società può nominare un organo di controllo o il revisore.-----	
	Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., detta	
	nomina è obbligatoria.-----	
	L'organo di controllo, avendone i requisiti, potrà svolgere anche la	
	funzione di revisione legale dei conti.-----	
	L'organo di controllo può essere rappresentato da un unico membro	
	effettivo o da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e di	
	due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in	
	occasione della nomina dello stesso collegio.-----	
	Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere	
	revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di	

	Giustizia.	
	Il sindaco unico o il collegio sindacale sono nominati dai soci. Essi	
	restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei	
	soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. ..	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel	
	momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	I sindaci sono rieleggibili.	
	Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo della durata del loro ufficio.	
	Il controllo contabile può essere esercitato da un Revisore Contabile o	
	da una Società di Revisione.	
	Art. 39 (Competenze del Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in	
	particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento,	
	nonché su tutte le attività previste dalla normativa di riferimento.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio,	
	devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429	
	del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	perseguimento dello scopo mutualistico.	
	Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi	
	dell'articolo 2513 del codice civile.	
	 TITOLO VII	
	 CONTROVERSIE	

	Art. 40 (Clausola arbitrale) -----	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di	
	cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art.	
	40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero:-----	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di	
	controversia la qualità di socio;-----	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;---	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti.-----	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le	
	categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è	
	condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa	
	da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di	
	Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa	
	adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----	
	Art. 41 (Arbitri e procedimento) -----	
	Gli Arbitri sono in numero di:-----	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 100.000,00. Ai fini	
	della determinazione del valore della controversia si tiene conto della	
	domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del	
	codice di procedura civile;-----	
	b) tre, per le altre controversie.-----	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono	

	nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative .-----	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale	
	nella cui circoscrizione ricade la sede.-----	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35,	
	comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.-----	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.-----	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36	
	del D.Lgs. n. 5/2003.-----	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione	
	dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non	
	più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03,	
	nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in	
	cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento	
	della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le	
	comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita	
	udienza di trattazione.-----	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla	
	parte che promuove l'attivazione della procedura.-----	
	Art. 42 (Esecuzione della decisione) -----	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la	
	mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita	

	agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida	
	sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando	
	lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività	
	sociale.-----	
	----- TITOLO VIII -----	
	----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----	
	Art. 43 (Scioglimento anticipato) -----	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o	
	più Liquidatori stabilendone i poteri.-----	
	Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale) -----	
	In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale	
	risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----	
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);-----	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----	
	----- TITOLO IX -----	
	----- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----	
	Art. 45 (Regolamenti) -----	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni,	
	richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri	
	che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della	
	cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti	
	all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal	
	precedente art. 28 .-----	

40 di 41

Esente da bollo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22, comma 2, D.Lgs.82/2005, come modificato dall'art.15 D.Lgs. 235/2010, che si trasmette ad uso del registro delle imprese.